



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2015 N. 184

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 GENNAIO 2015, N. 184

PRESIEDE IL PRESIDENTE **VITTORIANO SOLAZZI**

Consiglieri Segretari **Moreno Pieroni e Franca Romagnoli**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 12,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

- **MOZIONE N. 424** dei consiglieri Latini, Ricci, Giancarli, Sciapichetti **"Esenzione della tassa automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico"**;
- **MOZIONE N. 728** dei consiglieri Giancarli, Sciapichetti, Bellabarba **"Esenzione della tassa automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico"**.

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Perazzoli, comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Solazzi, Trenta, Ciriaci, Foschi, Bugaro, Latini, Giancarli, Malaspina, Zinni, Marangoni, Bellabarba.

Interviene il consigliere Marangoni.

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. **Indice**, quindi, **votazione della proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione**, nel testo che segue:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2015 N. 184

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- l'articolo 63 della legge 342/2000 prevedeva al primo comma che “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla sua costruzione”; mentre al secondo comma vincolava l'estensione dello stesso beneficio “agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a vent'anni” a condizione che fossero:
 - "a) veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
 - b) veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
 - c) veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume" e che all'individuazione di essi provvedeva con propria determinazione, annualmente aggiornata, l'ASI (Automotoclub storico italiano) o l'FMI (Federazione motociclistica italiana);
- in base alla disposizione sopra indicata, mentre era pacifico che i veicoli ultratrentennali erano storici d'ufficio e non abbisognavano di alcuna preventiva “determinazione”, per quelli la cui costruzione era avvenuta tra i venti e i trenta anni erano sorti dubbi interpretativi: si discuteva cioè se la “determinazione” richiesta dalla legge doveva essere generale e cumulativa riferita ad una determinata categoria di veicoli, ovvero se era necessaria una ricognizione condotta sul singolo veicolo analoga a quella che si richiedeva per l'iscrizione all'ASI;

CONSIDERATO che tali dubbi interpretativi erano stati risolti dalla giurisprudenza più recente, anche costituzionale, nel senso che l'esenzione operava per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all'ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali previste da tali enti; pertanto, non era affatto necessario un accertamento condotto sul singolo veicolo;

CONSIDERATO, altresì, che tale tesi è stata acclarata: a) dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013, secondo la quale: “La disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'ASI come presupposto per beneficiare dell'esenzione, sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscono un binomio necessario”; b) dall'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 112/E del 29 novembre 2011, la quale ha stabilito che in base alla Legge 342/2000 non è prevista “per il riconoscimento del regime di favore l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI”; c) dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 445/2005;

PRESO ATTO che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 666, abroga i commi 2 e 3, dell'articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

CONSIDERATE le conseguenze negative sulle vetture di età compresa tra i 20 e i 30 anni alle quali dovesse nuovamente essere applicato il bollo auto, nonostante l'interesse storico delle stesse;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2015 N. 184

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ad assumere ogni iniziativa finalizzata all'esenzione della tassa automobilistica regionale per i veicoli e motoveicoli ultraventennali".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli